



## TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile  
Ufficio Fallimentare

Procedura di Liquidazione del Patrimonio 7 / 2020

### IL GIUDICE

visto l'art. 14-quinques L. 3/2012;

letta la domanda depositata da

volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

vista la relazione particolareggiata depositata dal dott. . ex art. 14-ter comma terzo 1. 3/2012 con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

ritenuto che la stessa soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-ter L. 3/2012 e che non emerge, dagli accertamenti compiuti, la commissione di atti in frode ai creditori;

### PQM

**nomina** liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012 la dott.ssa

**dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salva la volontà del liquidatore di subentro;

**dispone** che le eventuali cessioni volte all'adempimento di debiti pecuniari sono inopponibili alla procedura;

**dispone** che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e, per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, annotati nel registro delle imprese;



## TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile

Ufficio Fallimentare

**dispone** che i beni oggetto di liquidazione vengano venduti attraverso procedure competitive;

**ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

**ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**invita** il liquidatore a valutare l'opportunità di subentrare nelle procedure esecutive iniziate presso il Tribunale di Pavia e di Imperia (o altro Tribunale);

**precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi.

Pavia, 16/07/2020

Il giudice